

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Lombardia
Area Gestione Risorse
Team Risorse Strumentali Beni e Servizi

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE INPS LOMBARDIA**

Allegato C alla Lettera di Invito

SCHEMA DI CONTRATTO

**Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6, del D.Lgs. 50/2016, effettuata mediante il Mercato Elettronico della PA, volta all'affidamento del "Servizio di pulizia delle scale e parti comuni dello stabile Inps di Sondrio, Via Martiri della Libertà 6"
C.I.G. 72574014C3**

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Lombardia
Area Gestione Risorse
Team Risorse Strumentali Beni e Servizi

CONTRATTO

per l'affidamento del "Servizio di pulizia delle scale e parti comuni dello stabile Inps di Sondrio, Via Martiri della Libertà 6"

tra

L'**INPS – DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA** (Codice Fiscale n. 80078750587, partita IVA n. 02121151001), con sede legale in Milano, alla Via Maurizio Gonzaga n. 6, C.A.P. 20123, nella persona del _____, nato a _____, nella sua qualità di _____,

(indicata anche nel prosieguo come "**Stazione Appaltante**")

e

_____ con sede legale in _____,
C.F. e P.IVA _____, in questo atto rappresentata da
_____ nato a _____, residente a
_____, in qualità di legale rappresentante,

(indicato anche nel prosieguo come "**Appaltatore o Fornitore o l'Impresa**")

(di seguito collettivamente indicati come le "**Parti**")

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto.

Premesso che

- la Direzione regionale INPS Lombardia ha la necessità di procedere all'affidamento del "**Servizio di pulizia delle scale e parti comuni dello stabile Inps di Sondrio, Via Martiri della Libertà 6**";
- al fine di soddisfare l'esigenza suddetta, la Direzione regionale ha avviato una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6, del D.Lgs. 50/2016, effettuata mediante il Mercato Elettronico della PA;
- con determinazione del Direttore regionale della Lombardia n. _____ del _____, la suddetta procedura è stata aggiudicata al suddetto Appaltatore;
- le Parti, con il presente contratto (di seguito il "Contratto"), intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti la fornitura.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue



ART. 1

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle disposizioni contenute nella Lettera di invito, nel Capitolato tecnico, nell'offerta economica dell'Aggiudicatario e negli altri allegati che integrano il presente atto e prevarranno su altre disposizioni difformi;
- dalle clausole del presente contratto e dei suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione;
- dal D.Lgs. 50/2016;
- dal Decreto Sviluppo, D.L. n. 70 del 13/05/2011 convertito in legge n. 106/2011;
- dal "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione consiliare n. 172 del 18/05/2005;
- dalle norme contenute nel R.D. n. 2440 del 18/11/1923 sull'amministrazione del Patrimonio e della contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento di cui al R.D. del 23/05/1924 n. 827 e successive variazioni ed integrazioni, dal D.M. del 28/10/1985 e dalle norme applicabili in materia di contabilità generale dello Stato e di contratti della pubblica amministrazione;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di diritto privato.

ART. 2

OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto del presente contratto è l'affidamento **Servizio di pulizia delle scale e parti comuni dello stabile Inps di Sondrio, Via Martiri della Libertà 6.**

Le modalità di svolgimento del servizio dovranno corrispondere a quanto prescritto nelle **"Specifiche tecniche del servizio"** allegate al presente contratto.

ART. 3

EFFICACIA ED ESECUTIVITÀ DEL CONTRATTO

Il presente contratto è efficace per l'Appaltatore e per l'Amministrazione **dal _____ al _____**. Il contratto è esecutivo dalla data del _____.

ART. 4

IMPORTO DEL CONTRATTO



L'importo complessivo a corpo per i **36 (trentasei) mesi** di durata del servizio, comprensivo dei costi ed ogni altro onere, ammonta ad € _____ (euro _____) oltre IVA al 22%, compresi i costi per i rischi da interferenza per la sicurezza sul lavoro pari ad € **0,00** (euro zero/00).

In base all'offerta economica presentata dal Fornitore il canone, al netto di IVA, relativo al servizio reso, sarà ripartito come segue:

ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	TOTALE

L'importo complessivo del contratto, comprensivo di ogni qualsiasi onere, si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio, quali che siano le variazioni che possono verificarsi nei costi della mano d'opera e di ogni altro elemento di produzione.

L'Istituto si riserva la facoltà di ricorso parziale del servizio e delle forniture, tenuto conto delle esigenze e delle disponibilità finanziarie dell'Istituto, nonché di ridurre la consistenza dell'appalto o di recedere in tutto o in parte con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in caso di nuova e diversa valutazione dell'interesse pubblico originario, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione dei lavori.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria le seguenti prestazioni:

- La fornitura dei prodotti necessari per lo svolgimento delle operazioni previste dal Capitolato tecnico e relativi allegati;
- Il trasporto fino al luogo di utilizzo dei prodotti e la loro consegna;
- Considerata la natura a forfait dell'appalto, tutti i rischi relativi alla quantità e alla qualità dei prodotti e dei servizi necessari per garantire le opere ultimate a regola d'arte senza altri oneri per l'INPS oltre il pagamento del prezzo pattuito;
- I rischi relativi alla consegna ed al trasporto, compresi gli eventuali deterioramenti della fornitura dovuti a negligenza o a insufficiente imballaggio;
- Gli imballaggi ed il confezionamento dei prodotti, compreso il regolare sgombero e smaltimento degli stessi con relativo trasporto a proprie spese o nelle pubbliche discariche o in idonei luoghi di riciclo, nel rispetto della normativa vigente.
- Tutti gli altri eventuali oneri indicati nel Capitolato tecnico e comunque connessi con l'esecuzione del servizio a regola d'arte.

Sono a carico dell'Istituto le spese relative alle utenze di acqua e energia elettrica necessarie per lo svolgimento del servizio (l'Appaltatore dovrà verificare che la spina di allacciamento di



ciascuna apparecchiatura elettrica sia provvista di polo di terra e che abbia il passo adatto per la F.M. e per le prese installate nei locali).

L'appaltatore dovrà eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato tecnico, nel Contratto e nella restante documentazione di gara, avvalendosi di personale specializzato.

L'aggiudicatario nominerà un responsabile generale del servizio al quale sarà affidato il compito di supervisionare ed eventualmente coordinare le attività per tutta la durata del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione, nominato dalla Stazione Appaltante, si interfacerà con il responsabile del servizio per ogni questione relativa all'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di igiene e di sicurezza vigenti.

ART. 5

FATTURAZIONE E PAGAMENTI, CESSIONE DEL CREDITO

La fatturazione dell'attività contrattuale avverrà a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità effettuata in contraddittorio.

La fattura dovrà essere intestata a INPS – DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA (Codice Fiscale n. 80078750587, partita IVA n. 02121151001), Milano, Via Maurizio Gonzaga n. 6, C.A.P. 20123, e dovrà contenere il Codice CIG n. **72574014C3**.

La fattura dovrà essere redatta con cadenza mensile conformemente alle disposizioni del presente articolo e dovrà:

- Essere emessa per l'importo relativo al canone mensile del servizio, pari ad **1/36** del canone complessivo dell'appalto per **36** mesi, oltre IVA nella misura di legge, fatti salvi gli adeguamenti di cui all'art. 6;
- Essere emessa in forma elettronica, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 (codice **IPA** da utilizzare: **UF5HHG**);
- Applicare il meccanismo dello "split payment" ai sensi del D.M. 23/01/2015;
- Indicare il canone mensile posticipato;
- Contenere ogni elemento utile all'esatta comprensione dei valori economici di composizione.

La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine all'importo fatturato.

La Stazione Appaltante potrà compensare, anche ai sensi dell'articolo 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare alla

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Lombardia
Area Gestione Risorse
Team Risorse Strumentali Beni e Servizi

Stazione Appaltante a titolo di penale o a qualunque altro titolo, nelle ipotesi previste nel Contratto.

I pagamenti saranno disposti mediante bonifico bancario. In caso di verifica di inadempienza contributiva e retributiva si applicano gli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010. Il pagamento è comunque subordinato al preliminare accertamento da parte della Stazione Appaltante che non sussistano i presupposti per l'applicazione delle penali di cui al presente Contratto.

Alla scadenza del Contratto, il pagamento dell'ultima rata verrà disposto dopo l'esito favorevole delle operazioni di riconsegna e accertamento della verifica di conformità da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto, in ossequio a quanto disposto dal Codice e dal Regolamento per gli appalti di servizi.

In applicazione del D. Lgs. 09/10/2002 n.° 231 emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE, i pagamenti verranno effettuati entro il termine di **30 giorni** dalla data di ricevimento della fattura emessa a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità.

In caso di emissione di fattura in data antecedente all'esito positivo della verifica di conformità, questa sarà rifiutata dalla Stazione Appaltante.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 5 del D. Lgs. 231/02, dal giorno successivo alla scadenza del termine sopra indicato, l'Istituto dovrà corrispondere al Fornitore gli interessi di mora nella misura dell'interesse legale.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad € 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a tale importo derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. In caso di inadempienza contestata all'Impresa, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti fino a che la stessa non si sia posta in regola.

Resta inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il DURC, attestante la regolarità dell'Impresa in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

In caso di R.T.I. le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza, ed essere inoltrate dal soggetto mandatario all'indirizzo dell'Amministrazione. I pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unicamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna ditta.



ART. 6

INVARIABILITA' DEI CORRISPETTIVI

Il prezzo offerto, sotto forma di corrispettivo per i **36 mesi** di durata del contratto, determinato a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime, sarà onnicomprensivo di tutte le attività previste dal Capitolato tecnico e dalla restante documentazione di gara, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, radicandosi in capo al concorrente medesimo ogni relativo rischio o alea.

Pertanto l'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato.

In applicazione dell'art. 106, comma 1, lettera a), del Codice, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi indicati all'art. 5 che precede, sulla base dell'indice FOI specifico, che più si avvicina alle prestazioni oggetto di affidamento.

ART. 7

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E GARANZIE

L'Appaltatore è responsabile dell'opera del personale da esso dipendente e dovrà ottemperare, a cura e spese proprie, a tutte le disposizioni o soggezioni previste dai locali regolamenti.

Nell'eventualità che si verificassero ammanchi di materiale o danni agli impianti (elettrici, etc.) e si accertasse la responsabilità del personale della Ditta, la stessa dovrà risponderne direttamente nella misura accertata dall'Istituto.

In generale, qualsiasi danno arrecato durante l'esecuzione dei lavori o per cause a questi inerenti, alle cose dello stabile o del pubblico che vi accede o del personale dell'Istituto, nonché alle persone, dipendenti o meno dell'Istituto, dovrà essere riparato o risarcito direttamente dall'Appaltatore che dovrà comunque esonerare l'INPS da qualsiasi responsabilità al riguardo.

A copertura dei rischi di cui sopra, l'Appaltatore in sede di stipula del contratto ha prodotto copia di idonea polizza assicurativa n. _____ del _____ stipulata con _____ avente un massimale di € _____, a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni a cose e/o persone comunque arrecati nello svolgimento del servizio di pulizia.

La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore nei confronti dell'INPS a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile.

L'Appaltatore si impegna a provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, restando soggetto, in caso negativo, alla ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.



ART. 8

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Impresa è tenuta ad eseguire quanto prevede l'appalto a regola d'arte con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed eventuali rischi di qualsiasi natura relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della presente procedura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.

Sarà facoltà della Direzione regionale INPS procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, l'Appaltatore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

L'Impresa si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di categoria e ad assolvere tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o verso il personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di diritto del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Impresa garantisce il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008, ivi incluso, per l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, l'utilizzo di attrezzature, di impianti e dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro. L'Impresa assume l'obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui esegue la prestazione.

L'Impresa assume altresì l'obbligo di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

L'Impresa dichiara anche di assumere ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suo personale alle persone, alle cose, sia dell'Amministrazione sia di terzi in dipendenza della colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite. L'Impresa è tenuta inoltre a produrre o detenere presso il luogo di esecuzione della prestazione la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi. L'Impresa ha fornito al Responsabile del Procedimento, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'elenco del personale incaricato delle prestazioni, con indicazione delle generalità complete e del domicilio. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate tempestivamente al Responsabile del Procedimento, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della "Comunicazione di Assunzione" entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.



L'Appaltatore si impegna inoltre a rispettare, nell'esecuzione dell'appalto, le seguenti obbligazioni, tutte comunque incluse nel corrispettivo contrattuale unitario:

- Il personale addetto al servizio dovrà mantenere un contegno irreprensibile nei confronti degli inquilini e di terzi con cui dovesse entrare in contatto;
- Il personale dell'Appaltatore, durante tutta la durata dell'appalto, dovrà indossare idonei e decorosi indumenti da lavoro recanti la placca di riconoscimento della Ditta appaltatrice e cartellino identificativo del lavoratore recante le indicazioni previste dalla normativa vigente.
- Il personale non gradito all'INPS, a causa di comportamenti non consoni e/o che non mantenga il livello di decoro e di contegno richiesto nel presente appalto, dovrà essere sostituito in qualsiasi momento nel corso dell'appalto medesimo.

ART. 9

SOSPENSIONE ARBITRARIA DEL SERVIZIO

In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore, l'Istituto, oltre all'applicazione delle penali, provvederà a trattenere un importo pari alla quota di canone corrispondente al periodo di arbitraria sospensione e ove lo riterrà opportuno alla esecuzione in danno dei servizi sospesi, addebitando alla ditta appaltatrice la spesa eccedente la quota di canone trattenuta, salva ogni altra ragione o azione.

Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata superiore a **15 (quindici) giorni**, l'Istituto avrà piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto.

Qualora nel corso del Contratto dovessero verificarsi scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'INPS provvederà a detrarre le somme corrispondenti al servizio non svolto, da stornare dalle relative fatture. L'importo da detrarre sarà dato dal prodotto dell'importo contrattuale giornaliero del servizio e il numero di giornate interessate allo sciopero. L'Appaltatore dovrà in ogni caso darne preventiva e tempestiva comunicazione, anche via fax, all'Amministrazione.

ART. 10

REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio si intenderà accettato solo a seguito di regolare esecuzione del servizio, secondo quanto prescritto dall'art. 102 del Codice degli appalti. La regolare esecuzione del servizio è intesa quale verifica che il servizio sia conforme alle caratteristiche indicate nel Contratto e nel Capitolato tecnico.



La regolare esecuzione non esonererà comunque l'Appaltatore dalla garanzia dovuta a termini di legge per vizi occulti o difetti non apparenti.

ART. 11

ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'INPS potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivanti all'Istituto.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento della penalità, l'INPS potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 12

FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE

L'Appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi e aventi causa.

In caso di fallimento dell'Appaltatore, l'Istituto provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Istituto di scegliere, nei confronti degli eredi e aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Istituto avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal Contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 13

PENALI

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Inps, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai tempi massimi stabiliti dal Capitolato tecnico e dalle allegate "Specifiche tecniche del servizio", l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'INPS una penale pari al **3% (tre per cento) del canone mensile**, come individuato nell'articolo 5 del presente Capitolato tecnico,



fatto salvo il risarcimento del maggior danno, oltre il rimborso delle spese sostenute dall'Istituto per proratta direzione e sorveglianza dei lavori e salvo e riservato altresì ogni diritto, ragione ed azione dei danni provocati dal ritardo.

Sarà considerato ritardo anche l'ipotesi in cui l'Appaltatore esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni del Capitolato tecnico: in tal caso l'INPS applicherà all'Appaltatore le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al Capitolato, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno.

Secondo i principi generali, l'applicazione delle penali avverrà solo qualora il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta, inviata anche a mezzo PEC, della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

Il Fornitore autorizza sin d'ora l'Istituto, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Fornitore dovute a titolo di corrispettivo con gli importi spettanti all'Istituto a titolo di penale.

Il Fornitore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

L'Istituto avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, oltre IVA, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 14

LAVORO E SICUREZZA

L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva attualmente ed osserverà per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le



prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

Prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione regionale la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

Ai fini del pagamento, la Direzione regionale verificherà il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, e potrà sospendere i pagamenti verso l'Appaltatore nel caso di accertate inadempienze. In caso di mancata regolarizzazione di pendenze contributive verso l'INPS, la Direzione Regionale potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sugli importi da corrispondersi all'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevata e indenne la Direzione regionale da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti, e da eventuali sanzioni irrogate alla Direzione Regionale ai sensi di legge, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.

Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti della Direzione Regionale per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante della Direzione Regionale, e a richiedere l'estromissione della Direzione Regionale stessa ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.

In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dalla Direzione regionale per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A..

La Direzione regionale, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta pertanto inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.

Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, la Direzione regionale sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.

In caso di mancata regolarizzazione, la Direzione regionale tratterrà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.



ART. 15

CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Il contratto si risolverà di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 cc, nei seguenti casi:

- a) mancata osservanza degli obblighi previsti nel contratto e nel Capitolato tecnico, anche per mancata formazione specifica dei lavoratori richiesta dall'Istituto;
- b) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 13 del presente Contratto;
- c) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- d) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- e) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- f) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- g) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- h) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- i) cessione parziale o totale del contratto da parte dell'Appaltatore;
- j) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;
- k) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del servizio entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dalla Stazione Appaltante.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.



Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 16

CESSIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE DI AZIENDA

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Inps fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni nei confronti della stazione appaltante previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti nella Lettera di invito.

Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla suddetta comunicazione la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle suddette comunicazioni, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della Legge n. 575/1965 e s.m.i..

Le medesime disposizioni si applicheranno anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino nel regime di cui all'art. 6 della Legge 23 luglio 1991 n. 223.

ART. 17

RECESSO

La Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto agli effetti del recesso.

In caso di recesso, l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in conformità al contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

ART. 18

CAUZIONE DEFINITIVA



L'Appaltatore ha presentato, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto n. _____ per un importo di € _____ rilasciata da _____, nella misura del dieci per cento del valore dell'importo contrattuale, con le correzioni discendenti dal ribasso offerto, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della prestazione contrattuale per tutta la durata del Contratto. La stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto. La Stazione Appaltante, in presenza di inadempimenti del Fornitore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui sopra.

In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera della Stazione Appaltante, il Fornitore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Istituto.

Qualora il soggetto Appaltatore risulti debitore dell'INPS per contributi previdenziali e relativi accessori, lo svincolo del deposito cauzionale definitivo sarà, in ogni caso, subordinato alla regolarizzazione del debito stesso.

ART. 19

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto stipulato, sotto pena di risoluzione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento di qualsiasi conseguente danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

La Stazione Appaltante sarà libera di cedere il Contratto, in tutto o in parte, verso altra Amministrazione che sia subentrata, in tutto o in parte, nel godimento o nella disponibilità dell'immobile in favore del quale è prestato il Servizio. Analoga facoltà spetterà a ciascuna Amministrazione subentrata nel Contratto, nei limiti di scadenza temporale del Contratto stesso. A tal fine, l'Appaltatore rilascia sin da ora ampia autorizzazione ed accettazione alla cessione. L'Amministrazione cedente non risponderà in alcun modo della solvibilità dell'Amministrazione cessionaria.

Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e dietro



autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.

In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

L'Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.



Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti alla metà.

Ai fini dell'accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori a cura dell'Appaltatore, sarà obbligo del medesimo Appaltatore trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Stazione Appaltante a favore di esso Appaltatore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non dovesse trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore entro il termine predetto, la Stazione Appaltante provvederà alla sospensione dei successivi pagamenti verso l'affidatario medesimo.

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) Quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) In caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) Su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto.

L'Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 20

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e del decreto Legge 187 del 12 novembre 2010 («*Misure urgenti in materia di sicurezza*»), convertito, con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga:



- a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/10;
- e) ad inserire o a procurare che siano inseriti, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
- f) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
- b) le spese giornaliere relative al presente appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
- c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere



successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- a) indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

ART. 21

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLI DELLA FILIERA

In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Appaltatore:

- a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati nell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
- b) qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente e all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

ART. 22

ONERI TRIBUTARI

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge.



ART. 23

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di Protezione dei Dati Personali"), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione del Servizio, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Responsabile del trattamento è il Dott. Giuliano Quattrone, Direttore regionale. Incaricato del trattamento è il Dott. Roberto Paglialonga in qualità di R.U.P.;
- b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- g) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03;

L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione del servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.



L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

ART. 24 CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ART. 25 RESPONSABILI DELLE PARTI E COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Il presente contratto, si compone di n. ____ pagine e n. 25 articoli, oltre agli allegati e al Capitolato tecnico che vengono integralmente accettati e confermati.

Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e-mail ai seguenti indirizzi:

per l'Operatore:

Via _____ n. _____, _____

Alla c.a. _____,

e-mail _____

Tel. _____

Fax _____

per la Direzione regionale:

INPS - Direzione regionale Lombardia

Via Maurizio Gonzaga n. 6, C.A.P. 20123, Milano

Alla c.a. del Dott. Roberto Paglialonga

e-mail: roberto.paglialonga@inps.it

pec: direzione.regionale.lombardia@postacert.inps.gov.it

Tel. 028893273

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Lombardia
Area Gestione Risorse
Team Risorse Strumentali Beni e Servizi

Fax 0287099054

Per l'Appaltatore

Per l'Amministrazione

Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli: Art. 1 Norme regolatrici e disciplina applicabile, Art. 2 Oggetto del servizio, Art. 3 Efficacia ed esecutività del contratto, Art. 4 Importo del contratto, Art. 5 Fatturazione e pagamenti, cessione del credito, Art. 6 Invariabilità dei corrispettivi, Art. 7 Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie, Art. 8 Obblighi dell'Appaltatore, Art. 9 Sospensione arbitraria del servizio, Art. 10 Regolare esecuzione del servizio, Art. 11 Esecuzione in danno, Art. 12 Fallimento dell'impresa e morte del titolare, Art. 13 Penali, Art. 14 Lavoro e sicurezza, Art. 15 Clausole risolutive espresse, Art. 16 Cessione, trasformazione, fusione, scissione di azienda, Art. 17 Recesso, Art. 18 Cauzione definitiva, Art. 19 Divieto di cessione del contratto e subappalto, Art. 20 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 21 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della Filiera, Art. 22 Oneri tributari; Art. 23 Riservatezza e trattamento dei dati, Art. 24 Controversie, Art. 25 Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto.

Per l'Appaltatore

Per l'Amministrazione



ALLEGATO

SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

1.1 Oggetto del servizio

Il servizio comprende le prestazioni e tutte le operazioni necessarie per una pulizia a perfetta regola d'arte delle seguenti aree del fabbricato di Sondrio, Via Martiri della Libertà 6:

- pulizia dei pavimenti dei seguenti vani: atrio di ingresso, corridoi di accesso alle scale, al cortile interno, ai vani ripostiglio nel sottotetto, ai vani del piano interrato, centrale termica, centrale idrica;
- pulizia di n. 2 scale interne con relative ringhiere e di n. 1 rampa di scale esterne di accesso al piano interrato;
- pulizia delle cabine ascensori;
- pulizia delle finestre delle scale e relativi davanzali e contro davanzali e dei radiatori;
- pulizia delle vetrate dell'ingresso principale e secondario;
- pulizia delle pareti verticali e dei corpi illuminanti dell'atrio e delle scale.

1.2 Periodicità del servizio

I lavori verranno eseguiti con la periodicità e le modalità che seguono:

Pulizie trisettimanali:

- spazzatura delle due scale interne e di quelle esterne;
- spazzatura e lavaggio dei pavimenti dell'atrio, dei corridoi del piano terra e delle cabine ascensori;
- lavatura porte in cristallo al piano terra – ingresso principale e secondario;
- pulitura passamano delle ringhiere delle scale;

Pulizie settimanali:

- lavatura delle rampe e pianerottoli delle due scale interne;

Pulizie quindicinali:

- lavaggio vetri finestre e ringhiere scale;
- pulizia davanzali e contro davanzali finestre e radiatori impianto di riscaldamento;
- lavatura pareti cabina ascensori.

Pulizie mensili:

- lavaggio pavimenti corridoi del sottotetto;

Pulizie annuali:

- lavaggio schermi dei corpi illuminanti;



- lavatura pavimenti vani piano interrato, centrale termica, centrale idrica, corridoio e zona quadro elettrico.

1.3 Modalità di svolgimento del servizio

Le operazioni di pulizia dovranno essere svolte in orari diversi da quello normale antimeridiano di ufficio, nei giorni della settimana e nelle fasce orarie che saranno indicate dalla Stazione Appaltante sulla base delle proprie esigenze.

L'appaltatore si impegna ad effettuare tutti i lavori di pulizia sopra indicati a perfetta regola d'arte e con ogni cura, sotto la personale sorveglianza del titolare dell'impresa o di un suo legale rappresentante ovvero di responsabile a ciò delegato.

L'appaltatore, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, dovrà indicare un proprio rappresentante che sarà presente al momento dello svolgimento del servizio in qualità di referente dell'impresa e munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia che possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal CSA.

L'appaltatore, entro lo stesso termine, dovrà indicare il nominativo di un proprio addetto presente sul posto di lavoro al quale l'Istituto potrà rivolgere richieste in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal CSA, allorché ravvisi a proprio giudizio la necessità e l'opportunità di una immediata evasione della richiesta.

L'espletamento del servizio è rilevato mediante apposite schede che saranno consegnate dalla sede destinataria del servizio e che devono essere controfirmate dal rappresentante dell'appaltatore e dal funzionario incaricato dell'Istituto, allo scopo di verificare che il servizio sia completamente e correttamente eseguito, così come prescritto nel CSA. Su tali schede saranno indicati i lavori eseguiti e quelli eventualmente non eseguiti o non eseguiti correttamente. Il rappresentante dell'appaltatore potrà accettare i contenuti delle singole schede apponendo la propria firma oppure formulare per iscritto le proprie controdeduzioni di merito.

Le schede come sopra sottoscritte costituiscono prova dei fatti riportati anche ai fini dell'applicazione delle penali e della risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore.

1.4 Attrezzature e qualifiche degli operatori

L'appaltatore garantisce di essere in possesso di mezzi e attrezzature moderne ed idonee e di disporre di personale attrezzato per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

L'appaltatore deve utilizzare solo macchine, prodotti e attrezzature di comprovata affidabilità e validità, assicurando al servizio il continuo aggiornamento con le più moderne tecniche di lavoro.



Tutte le macchine impiegate per la pulizia devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti.

Gli addetti al servizio di pulizia devono possedere una adeguata capacità operativa professionale ed essere qualificati per gli interventi che eseguono e dotati di tutte le conoscenze teorico/pratiche indispensabili allo svolgimento del servizio.

In particolare deve porsi ogni attenzione al rispetto di:

- dosaggio dei prodotti detergenti disinfettanti;
- presupposti applicativi per l'efficacia dell'azione battericida dei disinfettanti;
- rinnovo delle soluzioni "inquinata" o "esaurite";
- utilizzo dei macchinari;
- rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro.

1.5 Prodotti

Tutte le operazioni di lavaggio devono essere svolte con idonei detersivi disinfettanti.

Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità etc.).

E' vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi, in particolare acido cloridico (HC1) ed ammoniaca (NH4).

Durante l'esecuzione del servizio non sarà ammesso l'utilizzo di prodotti non omologati o non fabbricati nel rispetto delle normative vigenti (D.Lgs. 81/2008, norme CEI, UNI EN, 7498, 8581, 8583, 13359 ecc.).

I detersivi ed i disinfettanti devono essere usati ad esatta concentrazione e devono essere preparati di fresco; dopo l'uso tutto il materiale deve essere lavato ed asciugato.

I detersivi, i disinfettanti e tutti i prodotti utilizzati devono essere di ottima qualità e tali da non danneggiare in alcun modo le persone e i beni.

L'Istituto si riserva la facoltà di proibire l'utilizzo di prodotti e di macchinari che a suo insindacabile giudizio venissero ritenuti dannosi per le persone e i beni.

A titolo non esaustivo si cita la seguente normativa di riferimento:

- DM 28/01/1992 "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione della Comunità Europea;
- Legge n. 136 del 26/04/1983 "Biodegradabilità dei detersivi sintetici";
- Legge n. 319 del 10/05/1976 "Norma per la tutela delle acque dall'inquinamento".

1.6 Norme comportamentali

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Lombardia
Area Gestione Risorse
Team Risorse Strumentali Beni e Servizi

L'Istituto ha la facoltà di chiedere l'allontanamento di chiunque contravvenga alle disposizioni in materia comportamentale.

Gli addetti che hanno rapporti con il personale dell'Istituto, o eventualmente con il pubblico che accede presso gli uffici, devono mantenere un comportamento corretto e consono all'attività svolta negli uffici.

Non è consentito l'uso, senza la dovuta autorizzazione, di apparecchiature o materiale di ogni tipo di proprietà dell'Istituto.

Ogni oggetto eventualmente smarrito o ritrovato deve essere consegnato al responsabile dell'appalto; allo stesso responsabile devono essere segnalati inconvenienti vari, necessità di intervento in caso di disagi durante lo svolgimento del servizio.

Il personale dell'appaltatore deve rispettare scrupolosamente tutte le norme inerenti la sicurezza nell'impiego delle attrezzature e dei macchinari, nonché le normative relative alla salvaguardia dell'ambiente conseguentemente all'utilizzo dei prodotti impiegati e di economicità nell'utilizzo dell'energia elettrica.

Ogni operatore deve essere in possesso delle certificazioni, anche di carattere sanitario, previste dalla vigente normativa.

Il personale dell'appaltatore si servirà dello spogliatoio e dei servizi igienici che saranno indicati dalla Stazione Appaltante.

L'Impresa è tenuta a dotare tutti i lavoratori presenti nel luogo di esecuzione della prestazione di un tesserino di riconoscimento indicante la ragione sociale, cognome e nome del lavoratore, eventuale numero di matricola.

Durante la permanenza nei locali dell'Istituto, il personale addetto alla pulizia dovrà mantenere un contegno irreprensibile ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni indicate.